

LE GUIDE DI PLUS24

AGENTI FINANZIARI E MEDIATORI CREDITIZI

Inizia l'era della professionalità

Esame per tutti, verifica anche per i vecchi iscritti. Ruolo centrale dell'«organismo»

Le maglie della riforma, da domani, si stringeranno sul settore degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da domenica 19 settembre entrerà in vigore il Decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010 che recepisce la direttiva europea sul credito al consumo, abolisce *lo jus variandi* per i mutui, introduce nuove regole per il microcredito e mette finalmente ordine nella platea di 190mila soggetti che esercitano il vitale ruolo di "cerniera" tra banche e finanziarie e clientela. «Plus24» se ne è già occupato il 10 e 24 luglio e il 7 agosto. Con questa guida, il settimanale di finanza e risparmio del «Sole 24 Ore» vuole dare risposta alle decine di richieste di informazioni arrivate dagli operatori.

La riforma alza l'asticella della professionalità: d'ora in avanti saranno più stringenti le regole di affidabilità, trasparenza e correttezza per tutti gli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'albo dei mediatori creditizi. Sono introdotti nuovi obblighi di garanzia (con la sottoscrizione di polizze per eventuali danni alla clientela, per i quali gli intermediari risponderanno in solido con i propri collaboratori) e di solidità patrimoniale (i mediatori dovranno costituire società con almeno 120mila euro di capitale). Banca d'Italia e ministero dell'Economia si doteranno di strumenti di controllo più efficaci e potranno comminare sanzioni amministrative più pesanti.

Un passaggio fondamentale è quello che riguarda l'istituzione del cosiddetto "Organismo", soggetto di diritto privato, ordinato come associazione, che sarà cen-

Cosa cambia con la riforma

In grassetto rosso le principali novità introdotte dai titoli IV e V del Dlgs 141 del 13 agosto 2010 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

ISCRIZIONE

Possono iscriversi nell'elenco i cittadini italiani o comunitari o di Stato diverso con domicilio in Italia, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore; dei requisiti di onorabilità e di un corso di formazione; e le società con sede legale in Italia, aventi forma giuridica e requisiti patrimoniali previsti nel Codice Civile, aventi oggetto sociale l'attività di agenzia in attività finanziaria in via esclusiva; possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; svolgimento dell'attività tramite iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. **I dirigenti devono avere esperienza almeno triennale.** **I dirigenti devono avere esperienza almeno triennale.** **Superamento di apposito esame, stipula polizza responsabilità civile.**

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

Entro un anno dall'iscrizione e poi ogni anno va trasmessa alla Banca d'Italia, pena la decadenza, una dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività. Le persone fisiche iscritte o il legale rappresentante delle società iscritte devono attestare alla Banca d'Italia la permanenza dei requisiti di onorabilità. **Divieto di iscrizione all'albo dei mediatori creditizi.** **Obbligo di monomandato. Massimo tre mandati con società diverse in caso di offerta incompleta.**

VIOLAZIONI E SANZIONI

Aumento delle sanzioni per abusivo esercizio dell'attività.
Sospensione per gravi violazioni di norme legislative o amministrative.
Cancellazione per perdita dei requisiti per iscrizione. Violazioni delle disposizioni del Testo Unico Bancario Inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità. Inosservanza delle norme anticorruzione.

CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE D'UFFICIO

La cancellazione del Ministro dell'Economia su proposta della Banca d'Italia nei casi di gravi violazioni di norme di legge, perdita dei requisiti di onorabilità, accertata inattività (per oltre un anno), mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività, decreto di rinvio a giudizio o di sentenza di condanna non definitiva per delitti che portano alla perdita dei requisiti di onorabilità o per esigenze cautelari in procedimenti di cancellazione per gravi violazioni di legge.

trale nel nuovo contesto. Sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, sarà guidato da un professionista indicato dal ministero dell'Economia e avrà un consiglio, composto da un numero di membri variabile tra tre e cin-

que, indicati da banche, finanziarie e associazioni di settore. Quando sarà varato il suo statuto, l'Organismo di settore potrà dare il via ai suoi compiti fondamentali che riguardano, ad esempio, la formazione professionale

MEDIATORI CREDITIZI

ISCRIZIONE

Possono iscriversi nell'albo **le società con forma SpA, Sapa, Srl, Cooperativa** con sede legale in Italia, requisiti patrimoniali previsti nel Codice Civile (art.2327; **capitale sociale non inferiore a 120mila euro**); oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia anche non esclusiva; possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci di controllo e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; svolgimento dell'attività tramite iscritti nell'Albo. **I dirigenti devono avere esperienza almeno triennale e requisiti pari a quelli delle persone fisiche.** **Superamento di apposito esame, stipula polizza responsabilità civile.**

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

Divieto di concludere contratti o effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di contante tranne consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. Possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti e svolgere una prima istruttoria. **Divieto di iscrizione all'elenco degli agenti in attività finanziaria.**

VIOLAZIONI E SANZIONI

Aumento delle sanzioni per abusivo esercizio dell'attività.
Sospensione per gravi violazioni di norme legislative o amministrative.
Cancellazione per perdita dei requisiti per iscrizione. Violazioni delle disposizioni del Testo Unico Bancario Inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità. Inosservanza delle norme anticorruzione.

CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE D'UFFICIO

Cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti di onorabilità e gravi violazioni di legge. Gli iscritti possono essere sospesi per ripetute violazioni delle disposizioni di pubblicità, decreto di rinvio a giudizio o di sentenza di condanna per delitti che portano alla perdita dei requisiti di onorabilità e per esigenze cautelari in procedimenti di cancellazione.

Fonte: elaborazione Plus24 su informazioni Banca d'Italia

cessario superare un esame di accesso. Diversa la situazione di chi per almeno tre degli ultimi cinque anni, anche in via non continuativa, ha svolto la professione di agente o mediatore. Chi dimostrerà questi requisiti, oltre all'assenza di condanne o carichi pendenti, potrà chiedere la conferma della propria iscrizione dopo aver passato una verifica della propria preparazione professionale. Anche in questo caso i termini saranno fissati dall'Organismo. Controllo professionale, sotto forma di valutazione, che dovrà essere necessariamente superato anche dai collaboratori degli agenti e dei mediatori.

La centralità dell'Organismo non riguarda solo l'indizione e l'organizzazione di esami e verifiche, ma anche l'individuazione delle materie di esame, l'aggiornamento professionale degli agenti e di tutti coloro che lavoreranno per le società di mediazione. Il Dlgs 141 non fissa termini perentori per la formulazione delle norme di attuazione, ma entro 60 giorni il ministero dell'Economia individuerà un professionista-commissario che gestirà le fasi preliminari di formazione dell'Organismo e l'estensione del suo statuto. Tra 60 giorni, dal 19 novembre, non sarà poi più possibile iscriversi con la vecchia modalità ad albo ed elenco.

Certo, non tutti sono soddisfatti della riforma. Forti critiche sono arrivate dalle associazioni dei professionisti alla norma che obbliga gli agenti al monomandato e che prevede tre mandati solo nel caso di incompleta offerta di prodotto. Molto dipenderà dalle norme di attuazione e dall'attività dell'Organismo, che potrebbe svolgere indirettamente il ruolo di ente paritetico di settore. I commentatori ritengono che l'apparato legislativo nel suo complesso non entrerà in vigore prima del 2012. Di certo, comunque, da domani per i clienti e gli operatori inizia una nuova era nel segno della maggiore trasparenza.

Nicola Borzi

nicola.borzi@isole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA